

## TORNATA DEL 30 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione sul progetto di legge per la conservazione del catasto in Sardegna — Adozione degli articoli 4 e 5 — Articolo addizionale e aggiunta proposta dall'ufficio centrale, combattuta dal ministro delle finanze — Osservazioni in sostegno del relatore senatore Vesme — Reiezione — Altro articolo pure addizionale dell'ufficio centrale — Opposizione del ministro delle finanze — Reiezione — Approvazione degli articoli 6 al 10° del progetto ministeriale — Articolo 11: osservazioni del ministro delle finanze, del relatore, e dei senatori De Cardenas e Pallavicino-Mossi — Approvazione degli articoli 11 al 15° e della legge — Discussione ed approvazione del progetto di legge relativo alla convenzione pel servizio di corrispondenza postale tra Cagliari e Tunisi.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

**PROVANA**, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

### **SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO IN SARDEGNA.**

**PRESIDENTE.** Continua la discussione ieri intrapresa, la quale si era fermata all'articolo 3.

Ho l'onore di leggere l'articolo 4, sul quale non vi ha differenza di redazione tra il progetto ministeriale e quello dell'ufficio centrale.

« Art. 4. Saranno parimenti consegnate tutte le muta-

zioni che fossero avvenute come sopra dopo il 1° gennaio 1852.

« Questa consegna avrà luogo nei tre mesi successivi alla pubblicazione del regolamento di cui è cenno nell'articolo 2. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 5, sul quale parimente vi ha perfetto accordo tra la Commissione ed il Ministero:

« Art. 5. Ommettendo i possessori di fare le sovra prescritte consegne, incorreranno nella pena pecuniaria di centesimi 10 per ogni lira di rendita censuaria, in modo però che tale pena non sia mai minore di lire 3, né maggiore di lire 300. »

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 6.

In questo vi è qualche variazione...

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze (Interrompendo). Domando la parola per una spiegazione.

L'ufficio centrale ha creduto dover eliminare dalla legge tutto ciò che era relativo ai fabbricati ed introdurre invece alcune disposizioni intese a rendere più sicura l'esecuzione della legge, cosicchè non è un emendamento che si è voluto proporre, ma si sono sostituite nuove disposizioni alle antiche.

Il Ministero crede dover insistere sul mantenimento delle primitive disposizioni e combattere le nuove. Fa perfettamente lo stesso il cominciare dalla proposizione ministeriale o da quella dell'ufficio, perchè non hanno nessuna relazione l'una coll'altra.

**PRESIDENTE**. Ha la parola il signor relatore.

**DI VESME**, relatore. Io faccio osservare all'onorevole signor ministro che per mero errore di stampa si sono messi gli articoli così in faccia gli uni agli altri. Effettivamente era intenzione dell'ufficio centrale di aggiungere i due articoli attuali 6 e 7, e di togliere quelli relativi ai fabbricati. Se poi questi vengano conservati, i due articoli aggiunti dovrebbero inserirsi tra il 5° e 6° del progetto ministeriale.

Sembra adunque che a motivo dell'ordine stesso della legge dovrebbero venire in discussione prima gli articoli dell'ufficio.

Anche un'altra ragione porterò affinché abbiano la precedenza nella discussione, ed è che se non fossero ammessi gli articoli 6 e 7 proposti dall'ufficio, questo, non mutando di opinione sulla convenienza di omettere gli articoli relativi ai fabbricati, diverrebbe meno tenace nel sostenerli, poichè se crede detti articoli inutili, non li crede dannosi. Onde per non introdurre una mutazione nella legge per una cosa semplicemente di forma, probabilmente li lascerebbe sussistere.

Propongo dunque che la discussione si apra prima sugli articoli 6 e 7 aggiunti dall'ufficio centrale.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Io aderisco pienamente a questa proposta, e quindi incomincerò dal combattere i due articoli 6 e 7 dell'ufficio centrale.

Esso con uno scopo lodevolissimo, al quale io fo plauso, intende costringere i pubblici uffiziali e notai ad inserire in tutti gli atti che portano traslazione di proprietà i numeri di mappa e le divisioni catastali.

Sicuramente ottima sarebbe questa disposizione se si potesse ottenere senza gravi inconvenienti per la gran massa dei proprietari. Se tutti i contratti i quali portano mutazione di proprietà si potessero fare a bell'agio fra persone che abitano nel luogo stesso dove esistono i beni che si vogliono alienare, io sottoscriverei molto volentieri a questa disposizione, la quale sarebbe efficacissima a provvedere e regolare la conservazione del catasto. Ma pur troppo le cose non sono così, e mentre io non disconosco i vantaggi della medesima, debbo porre sotto gli occhi del Senato anche gl'inconvenienti che da essa possono derivare; quindi dovrà il Senato apprezzare se la somma dei vantaggi è maggiore della somma degli inconvenienti.

Avendo noi già imposto l'obbligo alla persona che acquista la proprietà di fare la sua dichiarazione sotto pena di multa all'uffiziale pubblico, mi pare che abbiamo già provveduto efficacemente alla conservazione del catasto. Io credo poi che questa lodevole conservazione del catasto dipende assai più dalle persone a cui essa viene affidata e dalle regole

che s'imporranno a questi uffiziali pubblici che non dalla prescrizione penale.

Adunque, ripeto, senza contestare l'utilità della disposizione accennata, dico pure che non conviene esagerarsela, anzi giova il tener conto sia delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del progetto di legge, sia dell'ordinamento del servizio che si vuole stabilire per la conservazione del catasto. Ma scendiamo ora a far ragione degli inconvenienti; ho detto che se i contratti si facessero sempre nel luogo stesso dove sta l'immobile da alienarsi e a bell'agio, cioè se i contraenti avessero davanti a loro tutto il tempo necessario per adempiere alle singole formalità che quest'articolo prescrive, io non avrei difficoltà ad accettarlo, quantunque io non lo creda così vantaggioso come lo crede l'ufficio.

E nel vero, o signori, tutte le alienazioni di stabili non si fanno sempre nel luogo ove si possiede lo stabile; il più delle volte anzi si operano nella capitale, nei gran centri, mentre gli stabili sono posseduti in lontane provincie.

Mi si obietta: si potrà sempre far venire la fede del catasto, ed ecco dileguata questa grave difficoltà. Certo non è questa una difficoltà insuperabile, ma non è men vero che vi sarà sempre incaglio, poichè accade talvolta che una vendita possa combinarsi, e voglia essere effettuata con una certa premura, e ciò può aver luogo massime se il contratto si passa fra persone conosciute e di notoria solvibilità, perchè una persona non avrà difficoltà ad acquistare un fondo senza che il venditore le somministri le particolarità di tutti gli appezzamenti, avendone di già visitato il fondo e conoscendone la condizione topografica: ma ciò non potrà aver luogo tra persone sconosciute.

Vi ha di più: non solo le vendite possono farsi nello Stato, ma anche all'estero. Può accadere la necessità, l'opportunità di vendere fuori Stato. Ma gli inconvenienti nei contratti d'alienazione, quantunque gravi, sono nulla rispetto agli atti che hanno per oggetto di mutare la proprietà, per atto d'ultima volontà, per testamento. Le disposizioni di questo articolo si applicano tanto alla vendita quanto ai testamenti; egli è evidente che un testamento opera la traslazione di proprietà; se quindi questo articolo fosse così sancito, non si potrebbe in un testamento, o signori, assegnare un fondo ad un erede, senza indicare contemporaneamente il numero di mappa di questo fondo, e voi sapete quanto sarebbe grave per i testamenti segreti fatti dal testatore stesso, sovente senza l'aiuto, senza il sussidio dell'uomo di legge; se voi imponeste a questo testatore l'obbligo di inserirvi il numero di mappa di tutti i suoi beni, portereste con ciò un grave incaglio. *A fortiori* poi, quando accade di dover fare un testamento nelle ultime ore della vita (ciò che non dovrebbe accadere, poichè tutti dovrebbero prevedere quel momento che tosto o tardi arriva pur troppo), come farà il notaio chiamato in fretta presso il letto di un ammalato che vuol disporre di questo o di quell'altro suo fondo, se ha da inserire i numeri tutti di mappa? Sarà assolutamente impossibile.

Il Senato vede adunque quanti pratici inconvenienti deriverebbero da queste disposizioni se fossero adottate.

Io credo quindi che se voi in una parte della bilancia metteste i vantaggi e nell'altra gli inconvenienti, vedrete che la bilancia cadrà dalla parte sinistra, da quella cioè degli inconvenienti.

Si è detto dall'onorevole relatore e con ragione che questa disposizione era stata introdotta in Francia in una legge; ma io devo aggiungere che non in una legge fu essa introdotta, ma solo in un progetto di legge che non è mai stato tradotto in legge; fu un progetto compilato dal Ministero francese che

non ebbe mai nemmeno la sorte di essere discusso dalle Camere, e fu solo distribuito ai Consigli generali per avere il loro parere in proposito. In verità non ho avuto il tempo di cercare i pareri di quei Consigli generali, e non potrei dire se essi abbiano accettato o respinto questa disposizione; ma io credo poter spiegare il motivo che indusse quel Governo a proporre tale disposizione.

Nel 1845 e nel 1846 esso pose il termine alla grande operazione del catasto che costò, come ben sapete, tempo e somme e fatiche immense; quando fu compiuto, il Governo e tutti hanno dovuto riconoscere che era un'operazione fallita, cioè che il catasto intorno al quale si lavorava da quasi quarant'anni era completamente erroneo; il Governo con un coraggio eroico proponeva di ricominciar *ab ovo* l'operazione e di provvedere nello stesso mentre alla sua conservazione. E questo pessimo risultato non tanto si dovette, convien dirlo, all'imperfezione dei modi adoperati per fare il catasto, quanto alla assoluta imperfezione del sistema in vigore in Francia. Quando si provano gl'inconvenienti di un sistema e sono riconosciuti gravissimi, allora si cade agevolmente nello eccesso opposto: si era fatto troppo poco per conservare il catasto, si volle far troppo e da un'eccessiva rilassatezza si volle passare ad un'eccessiva severità.

Si volle invocare l'esempio non della Francia, ma l'autorità di un ministro francese, ed io pure credo poter invocare l'autorità del regno Lombardo Veneto, dove il catasto si è molto conservato da molti anni e si conserva bene tuttora senza il sussidio di queste troppo rigorose discipline.

Io credo adunque che il Senato possa senza temere di veder menomata soverchiamente la disciplina necessaria per la conservazione del catasto, far scomparire dalla legge disposizioni le quali se potrebbero concorrere per la buona conservazione del catasto, tornerebbero poi in pratica troppo moleste a tutti i proprietari di fondi.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il signor relatore.

**DI VESME, relatore.** Comincerò dal prender atto delle parole dette dal signor ministro in principio della confutazione che ha fatta del presente articolo, cioè che egli riconosceva le disposizioni proposte dall'ufficio centrale *utili ed efficacissime* (sono sue parole), per la conservazione del catasto.

AmMESSO questo principio, cercherò di risolvere le obiezioni che fece alle proposte disposizioni; obiezioni che si risolvono in una sola, cioè difficoltà di esecuzione. Trattandosi di una prescrizione utile ed efficace ad ottenere l'intento, crediamo non doverci essa abbandonare, se la difficoltà non è tale che ne renda pressochè impossibile l'esecuzione; poichè, non ammettendola, andremmo incontro a ben più grave pericolo, di vedere il catasto meno bene conservato.

Due difficoltà principalmente oppose: principierò da quella dei testamenti. Osservava il signor ministro che nelle disposizioni testamentarie è difficilissimo il poter notare i numeri di mappa.

Da prima noterò che nella legge si parla semplicemente dei notai e dei pubblici uffiziali; ora per l'ordinario i testamenti non sono fatti da notai e pubblici uffiziali, ma da essi semplicemente ricevuti e autenticati.

*Molte voci.* È lo stesso.

**DI VESME, relatore.** Sì che il notaio spesso non ne conosce neppure il contenuto. L'ufficio centrale non dissente tuttavia che per maggiore chiarezza si aggiungano le parole *inter vivos*, tra vivi, eccettuando così i testamenti e togliendo ogni ostacolo a questo riguardo. In quanto agli atti tra vivi, ossia ai contratti, la difficoltà sembra minima. La prima volta

che uno fa un atto, certo dovrà istruirsi quale sia il numero di mappa della terra che vende, ma questa difficoltà non esiste che pel primo atto. Quando poi uno rivende il suo stabile, certo avrà il titolo di proprietà al quale si appoggia questo dominio, nè avrà che a riferirsi al primo atto e togliere da quello i numeri di mappa e le altre indicazioni necessarie. In qualunque luogo succeda l'atto, anche in luogo lontano, avrà certo sempre con sè il titolo di proprietà al quale si appoggia, ed anzi quasi sempre il medesimo titolo si cita nel nuovo atto.

Se alcuno all'estero vende uno stabile sito in Sardegna a più forte ragione l'acquirente vorrà vedere a qual titolo il venditore appoggia la sua proprietà, ed ecco la necessità di portare il titolo d'acquisizione dove il numero di mappa già sarà iscritto.

Del resto, in Sardegna, più che mai è poco esatto il dire che i contratti si facciano principalmente nei gran centri di popolazione e nella capitale. La Sardegna, come tutti sanno, è un paese eminentemente agricolo, ed i principali possessori coltivano essi stessi colle loro mani le loro terre, ed i contratti si fanno quasi tutti nel luogo dove sono siti gli stabili.

Una delle ragioni poi che indussero, come fu accennato anche nel rapporto, l'ufficio centrale ad aggiungere questa prescrizione, fu che in Sardegna più che altrove avviene di frequente che nello stesso comune uno possiede molte pezze di terreno. Le così dette *vidazzoni* sono divise in pezze minutissime di terreno, talora d'una metà, d'un terzo, d'un ottavo d'ettare, ed anche meno: e perciò quando alcuno indica semplicemente di vendere una pezza di terreno che possiede nel tal comune, se non appone indicazione maggiore, cioè del numero di mappa, non basterà nè la denuncia fatta al conservatore del censo, nè altra indicazione; in breve tempo vi sarà confusione grandissima, nè si saprà se il pezzo venduto sia il tale o il tal altro. L'unico mezzo di accertarlo è di fare che appunto in tutte le traslazioni di proprietà, il numero di mappa che solo designa il pezzo, sia indicato.

**PRESIDENTE.** Nel porre ai voti l'articolo 6 quale venne proposto dall'ufficio centrale io devo rendere avvertito il Senato che per organo del relatore dello stesso ufficio verrebbe alquanto la sua proposizione modificata, aggiungendo la menzione di *atti tra vivi*.

Ciò posto, io metto ai voti l'articolo con questa modificazione, articolo il quale è così concepito:

« Art. 6. Tutti i notai e pubblici uffiziali dovranno, sotto pena di lire venti per ogni trasgressione indicare negli atti tra vivi portanti traslazione di proprietà i numeri di mappa e le divisioni catastali, e quando ne consta del catasto, anche la superficie dei beni cadenti in contrattazione. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** (*Interrompendo*) Io non potrei accettare nemmeno questa modificazione.

Aggiungerò una sola parola. La legge sul notariato ha già provveduto e nel modo solo pratico, io credo, a questo emergente. Imporre al notaio o l'obbligo di mettere il numero di mappa o di far constare che ha chiesto ai contraenti se vogliono dichiarare il numero di mappa, è tutto quello che si può imporre; ma non l'obbligo di mettere il numero di mappa, il che è impossibile. Tutto ciò che se gli può imporre egli è di chiedere ai contraenti questo numero di mappa. Se fatta questa interrogazione, i contraenti dichiarano che non lo conoscono, il notaio ha compiuto il debito suo. Tutto al più per essere logici (io però non ammetterei mai questo sistema), bisognerebbe multare non il notaio che è innocente, ma i

contraenti che non somministrano i mezzi di fare l'atto. È meglio sopprimere tutto.

**DI VESME, relatore.** Osservò il ministro delle finanze che i notai al più dovrebbero essere obbligati a far constare che chiesero i numeri di mappa ai contraenti e che essi o per non saperli o per altra ragione non li indicarono. Se il numero di mappa si inserisse per semplice privata utilità, questa precauzione sarebbe forse sufficiente; ma la ragione che fa inserire questa prescrizione nella presente legge è un motivo di pubblica utilità, la conservazione cioè del catasto; in conseguenza se avvenga che i contraenti non conoscano i numeri di mappa, sarà obbligo del notaio di sospendere il contratto e di avvertire i contraenti che prima di rogare l'atto è necessario che adempiano le formalità prescritte dalla legge. Appunto perchè questa prescrizione è fatta per pubblica utilità, non basta che il notaio faccia constare di averli avvertiti, ma bisogna che ad ogni modo ne curi l'esecuzione.

*Varie voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo dell'ufficio centrale.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Leggerò ora l'articolo 7 aggiunto dall'ufficio centrale:

« Gli uffici d'insinuazione dovranno, nel modo e fra il termine da definirsi col regolamento, dare ai conservatori del censo del luogo dove sono poste le proprietà, nota delle mutazioni di proprietà che ebbero luogo nel loro distretto in forza d'atti soggetti ad insinuazione.

« I Consigli comunali dovranno annualmente dare nota ai conservatori del censo delle mutazioni avvenute nelle proprietà esistenti nel loro territorio in seguito a costruzione o demolizione di chiese, strade od altre opere o luoghi pubblici non soggetti ad imposta. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** In quanto all'articolo 7 non conteso l'utilità della disposizione, ma credo che contenga materia piuttosto regolamentaria che legislativa. Si tratta di imporre un obbligo ad ufficiali pubblici che sono nella dipendenza diretta ed immediata del Ministero. Esso dovrà imporre agli insinuatori di far conoscere le mutazioni ai conservatori del censo; questo si farà nel regolamento, ma non credo sia necessario di inserirlo nella legge.

**DI VESME, relatore.** L'ufficio centrale persistendo tuttavia in credere che sarebbe meglio inserire una tale prescrizione nella legge, non insiste però su questo punto. Desidererebbe soltanto dal Ministero alcuna spiegazione sull'alinea dell'articolo relativamente all'obbligazione che l'ufficio propone di ingiungere ai Consigli comunali di denunziare le mutazioni che avvengono nelle proprietà per strade ed altri simili motivi.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** Io credo che non sia necessario d'imporre ai Consigli comunali quest'obbligo assoluto, poichè il Governo deve già per mezzo dei suoi ufficiali, cioè per mezzo dei verificatori delle contribuzioni dirette, accertare ogni anno le mutazioni operatesi nel suo territorio nelle proprietà che sono esenti dalla legge, o di quelle che hanno cessato di esserlo, quindi io non credo che sia indispensabile l'imporre un obbligo ai Consigli comunali, obbligo del quale è debito che i Consigli comunali si facessero molto carico, e non vedendo l'utilità di questa disposizione, penso perciò sia meglio tralasciarla.

Non vedo inconvenienti nell'adottarla, ma non vedo neppure alcun inconveniente grave nel tralasciarla; onde anche

qui, perchè sarebbe forse la sola variazione che si farebbe nella legge, io proporrei al Senato di non adottarla.

**PRESIDENTE.** L'ufficio centrale si è già spiegato sul paragrafo primo dell'articolo 7; intende anche ritirare il secondo paragrafo?

**DI VESME, relatore.** L'ufficio intende sia posto ai voti.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo settimo dell'ufficio centrale.

Chi lo approva, sorga.

(Il Senato rigetta.)

Tolti così i due articoli 6 e 7 dell'ufficio centrale, deve rivolgersi la votazione all'articolo 6 del Ministero il quale è così concepito:

« Art. 6. I fabbricati di nuova costruzione e quelli che in forza dell'articolo 1 della legge del 31 marzo 1851 essendo esenti dall'imposta, passassero nella categoria dei fabbricati non esenti, dovranno essere consegnati coll'indicazione del loro reddito brutto, reale o presunto nei modi e sotto le comminatorie stabilite dalla legge medesima. »

**DI VESME, relatore.** Non essendosi finora introdotta nella legge altra mutazione e rimanendo essa quale fu presentata dal Ministero, l'ufficio centrale unanime non dissente che siano conservati questi articoli.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo 6 quale fu presentato dal Ministero.

Chi intende approvarlo, si levi.

(È approvato.)

« Art. 7. Il termine di tale consegna è di tre mesi, i quali decorrono dalla data della mutazione pei fabbricati che cessarono di appartenere alla categoria degli esenti e dall'epoca in cui vennero coperti con tetto per quelli di nuova costruzione. »

(È approvato.)

« Art. 8. I terreni acquistati per alluvione o per altro titolo di accessione saranno descritti ed allibrati nei libri di catasto dietro a verificazioni d'ufficio in base alle tariffe di estimo, decretate per la formazione del catasto provvisorio dell'isola, avuto solo riguardo alla produzione proveniente dall'azione naturale del suolo, indipendentemente così dai miglioramenti introdottivi dai possessori. »

(È approvato.)

« Art. 9. I terreni e fabbricati che per avulsione, demolizione, corrosione od altra causa simile cessassero di esistere, e quelli che passassero nella categoria degli esenti, saranno dedotti dall'estimo, salvo alle finanze il diritto di riassoggettarveli qualora ridivengano imponibili. »

(È approvato.)

« Art. 10. Riguardo ai fabbricati già censiti non si farà luogo ad aumentazione nè a deduzione d'estimo per causa di modificazioni parziali che vi si praticassero, sempre che la parte nuovamente costrutta o demolita non corrisponda al terzo del valore locativo del fabbricato preesistente. »

(È approvato.)

« Art. 11. Pei terreni non si farà luogo a modificazioni di estimo, se l'aumento o la diminuzione per causa di alluvione o corrosione non oltrepassa il decimo della superficie dello appezzamento, cui rispettivamente appartengono. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze.** Qui l'ufficio centrale aveva creduto di dover sopprimere le parole: per causa di alluvione o corrosione.

**DI VESME, relatore.** Darò una spiegazione; non si sarebbe fatta una modificazione a quest'articolo se l'aver parlato dapprima dei fabbricati non avesse necessitato ora di modificarlo a motivo delle parole *pei terreni non si farà luogo*, le quali

erano relative alla distinzione tra i terreni ed i fabbricati. Dovendosi modificare, si pensò che fosse anche più esatto togliere le parole *per causa d'alluvione o di corrosione* per la seguente ragione: nell'articolo 9 si dice: *per corrosione ed altre cause simili*. Queste ultime parole erano ommesse nel presente articolo, ed evidentemente, ancorchè ommesse, dovevano sottintendersi. Questa fu la ragione per la quale l'uffizio pensò dovere per maggior chiarezza aggiungere o togliere alcune parole, e nel dubbio pensò di sopprimerle; ma certo non propone che la legge sia rinviata all'altro ramo del Parlamento per una mutazione così leggera e di semplice redazione.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Debbo però dare una spiegazione al Senato per fargli capire l'importanza di queste due parole.

**DI VESME**, relatore. (*Interrompendo*) Non si volevano escludere.

Si erano tolte unicamente a motivo delle parole: *in altri casi simili*, che qui erano ommesse; e siccome quest'articolo si riferisce all'articolo 9, in conseguenza le cose accennate nell'articolo 9 s'intendevano ripetute nell'articolo.

Del resto, l'uffizio centrale non si oppone alla restituzione delle parole anzidette.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Si può far mutazione d'estimo per due motivi: o perchè alcuni beni sono passati dalla categoria dei beni censiti nella categoria degli esenti, o perchè vi è stata diminuzione per causa di alluvione o corrosione. Quando un fondo passa dalla categoria dei censiti alla categoria degli esenti, il passaggio dall'una all'altra categoria deve essere dedotto dall'estimo.

Quando si avesse una pezza di 100 giornate, e che se ne prendesse una per fare una strada, questa giornata deve essere dedotta dall'estimo. Tali deduzioni si fanno qualunque sia la frazione da dedursi. Quando poi la deduzione, o l'aumento devono farsi per ragione di alluvione o corrosione, non si faranno se non quando la differenza è del decimo. Ecco perchè si era dovuto determinare che l'aumento o la diminuzione non si farebbe se non per causa di alluvione o di corrosione, onde indicare che vi sarebbe differenza per causa di passaggio dalla categoria degli esenti alla categoria dei tassati.

**DE CARDENAS**. In questa categoria sono considerati come se dessero luogo a diminuzione nell'iscrizione del catasto i terreni avulsi. Pare che quando un terreno è avulso dalla forza di un fiume, ossia che un canale principale o secondario di un fiume possa deviarci in una proprietà, sia ben giusto che la parte occupata dal fiume venga scaricata del catasto; ma la parte avulsa, quella che è trasportata da una sponda all'altra del fiume, ossia quella che senza cambiare di località si trova collocata da una sponda all'altra per essere il fiume passato attraverso a quella proprietà, pare non vada scaricata. Noi ne vediamo continuamente in tutti i catasti gli esempi.

Vediamo dei terreni stati avulsi da una parte, che trasportati all'altra del fiume seguitano ad essere iscritti nel catasto medesimo del comune dove erano prima. Abbiamo delle parti intiere di territorio che sono passate da una parte all'altra di un fiume.

Il Po e il Tanaro nel loro corso inferiore dove ci sono maggiori alluvioni che sull'alto Po, ne presentano ad ogni momento gli esempi. Mi pare adunque che i beni avulsi siano scaricati dall'estimo. . . .

**PRESIDENTE**. Farò osservare che non si parla in questo articolo di terreni avulsi, ma di corrosione od alluvione.

**PALLAVICINO-MOSI**. Faccio notare all'onorevole preopinante che nell'articolo 11° non si parla di terreni avulsi: di questi si fa parola all'articolo 9 il quale è già votato, e dove è detto: « se cessassero di esistere per avulsione. » L'articolo 11° parla solo di quelli diminuiti od aumentati per causa di alluvione o corrosione.

**PRESIDENTE**. Non resta che porre ai voti l'articolo 11. Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 12. Le variazioni portanti aumento o diminuzione d'estimo saranno stabilite dall'intendente della provincia con appositi decreti e previi gli incumbenti da stabilirsi nel regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 13. Gli agenti conservatori del censo non possono riscuotere verun diritto od emolumento per la registrazione e descrizione sui libri censuari delle mutazioni cui riguarda la presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 14. Tutti i possessori ed aventi interesse possono chiedere copia od estratti di tutta o parte della rispettiva colonna e delle relative figure della mappa. »

« Essa verrà loro spedita mediante i corrispettivi stabiliti nella tariffa unita alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 15. Il solo agente delle finanze conservatore del censo è autorizzato a spedire tali copie ed estratti in forma autentica. »

(È approvato.)

*Tariffa dei diritti dovuti per le copie od estratti dai libri censuari e dalle relative mappe territoriali:*

« 1° Per un certificato di catasto nel quale sia solamente indicata la somma complessiva della rendita censuaria di un possessore. . . . . L. 0 50 »

« 2° Per un certificato nel quale siano descritti particolarmente tutti i numeri di mappa coll'indicazione delle rispettive qualità di coltura, superficie ed estimo censuario, sarà corrisposto per ciascun appezzamento o numero di mappa . . . . . » 0 10 »

« 3° Per ciascun appezzamento delineato in mappa di cui venga chiesta copia autentica, e la cui superficie non sia maggiore di quattro ettari. . . . . » 0 20 »

« Se la superficie dell'appezzamento eccede i quattro ettari, il detto diritto aumenterà di centesimi 5 per ogni ettare in più. »

« La frazione dell'ettare non dà luogo a tale aumento, a meno che sia maggiore di 50 are. »

« In verun caso però il diritto stabilito nel 2° e 3° articolo non potrà essere inferiore ai 50 centesimi. »

« 4° Nei diritti sovra stabiliti non sono comprese le spese di carta e bollo occorrenti per la spedizione di detti atti, che sono pure a carico dei richiedenti. »

(È approvato.)

**DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE PEL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE TRA CAGLIARI E TUNISI.**

**PRESIDENTE**. Prima di procedere allo squittinio di questa legge io propongo al Senato ciò che aveva avuto l'onore di annunziare, cioè di passare alla discussione immediata della

legge, di cui ieri si è udito il rapporto del senatore Vesme, riguardante l'approvazione della convenzione pel servizio di corrispondenza postale fra Cagliari e Tunisi. (Vedi 3° volume *Documenti*, pag. 1619.)

Invito l'ufficio centrale ad occupare il suo posto.

Il progetto di legge è composto di due articoli così concepiti:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a dare esecuzione alla convenzione stipulata il 31 marzo ultimo scorso fra i ministri delle finanze e della marina e Raffaele Rubattino direttore della Compagnia dei vapori nazionali sotto la ditta Rubattino e Compagnia per il servizio di corrispondenza postale fra Cagliari e Tunisi.

« Art. 2. È assegnato un credito supplementario di lire 30,000 in aggiunta alla categoria 24, *Trasporto di dispacci*, del bilancio passivo del Ministero esteri pel corrente esercizio. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

(Posti ai voti i due articoli vengono successivamente senza discussione approvati.)

Si procede allo squittinio segreto in prima per la legge sulla conservazione del catasto in Sardegna, e quindi sull'altra testè votata.

Risultamento della votazione:

Votanti .....	53
Voti favorevoli .....	49
Voti contrari .....	4

(Il Senato adotta.)

**PRESIDENTE.** Prego i signori senatori di voler passare dopo lo squittinio nella sala delle conferenze, dove avrò l'onore di far loro una comunicazione.

Si passa all'appello nominale per l'altra legge.

Risultamento della votazione:

Votanti .....	51
Voti favorevoli .....	51
Voti contrari .....	0

(Il Senato adotta ad unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4.